REGOLAMENTO (CEE) N. 1884/83 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera c);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1962/82 [4], ha stabilito nell'allegato il periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre 1982 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento; che, per contro, è possibile che vengano decise misure d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1983; che è d'uopo fissare sin da ora i prezzi d'acquisto applicabili durante tale periodo e che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2755/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2755/80 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

 « Per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre 1983 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato »;

2. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
[3] GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 33.
[4] GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 43.

ALLEGATO

Prezzi degli acquisti d'intervento

FRANCIA : AGNELLI

(in ECU/100 kg — tasso verde)

Qualità (1)	U 3 (couvert)	R 3 (couvert)	O 3 (couvert)	U 4 (gras)	R 4 (gras)
15 luglio 1983	413,773	402,690	376,829	354,662	339,885
Settimana avente inizio il :					
18 luglio 1983	409,741	398,766	373,157	351,206	336,573
25 luglio 1983	405,216	394,362	369,036	347,328	332,856
1° agosto 1983	401,083	390,340	365,272	343,786	329,461
8 agosto 1983	396,894	386,263	361,457	340,195	326,020
15 agosto 1983	390,432	379,974	355,572	334,656	320,712
22 agosto 1983	386,680	376,323	352,155	331,440	317,630
29 agosto 1983	382,290	372,050	348,157	327,677	314,024
5 settembre 1983	377,776	367,657	344,046	323,808	310,316
12 settembre 1983	374,752	364,714	341,292	321,216	307,832
19 settembre 1983	371,885	361,924	338,681	318,758	305,477
26 settembre 1983	371,885	361,924	338,681	318,758	305,477
3 ottobre 1983	371,885	361,924	338,681	318,758	305,477
10 ottobre 1983	371,885	361,924	338,681	318,758	305,477
17 ottobre 1983	371,885	361,924	338,681	318,758	305,477
24 ottobre 1983	371,885	361,924	338,681	318,758	305,477
31 ottobre 1983	374,304	364,278	340,884	320,832	307,464
7 novembre 1983	376,914	366,818	343,261	323,069	309,608
14 novembre 1983	379,646	369,477	345,749	325,411	311,852
21 novembre 1983	382,547	372,300	348,391	327,898	314,235
28 novembre 1983	385,739	375,407	351,298	330,634	316,857
5 dicembre 1983	389,939	379,494	355,123	334,234	320,307
Periodo dal 12 al 15 dicembre 1983	395,158	384,574	359,876	338,707	324,594

(1) Ai sensi dell'allegato III, punto F, del regolamento (CEE) n. 2657/80, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/82.